



ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA
Comuni di Casaloldo – Ceresara - Gazoldo D/I - Piubega
Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028
C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 – C.Univoco UFVBJG
sito internet: www.icceresara.gov.it posta cert.: mnlic80200g@pec.istruzione.it
e-mail: mnlic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.gov.it



“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare sassi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A. De Saint-Exupéry)

REGOLAMENTO

VIAGGI D'ISTRUZIONE

SOMMARIO

Premessa

Art. 1 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d'istruzione

Art. 2 - Limiti di applicazione per ogni tipologia

Art. 3 - Proponenti per ogni tipologia di viaggio

Art. 4 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione

Art. 5 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Art. 6 - Destinatari

Art. 7 - Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti al viaggio d'istruzione

Art. 8 - Finanziamento a carico della scuola

Art. 9 - Compiti della Commissione Viaggi e del Docente Referente

Art.10 - Contributi degli alunni

Art.11 - Accompagnatori

Art.12 - Azione educativa e regole di comportamento

Art.13 - Monitoraggio e valutazione

PREMESSA

I viaggi d'istruzione si prefigurano come arricchimento dell'offerta formativa sia sul piano culturale, sia su quello umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività "fuori aula" che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi: **programmazione**, **monitoraggio** e **valutazione** che coinvolgono sia l'elemento progettuale didattico, quanto quello organizzativo e amministrativo contabile.

Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo nell'organizzazione dei viaggi d'istruzione, si impone il responsabile rispetto delle regole che costituiscono il Regolamento dei viaggi d'istruzione.

Art. 1 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d'istruzione

Col presente Regolamento il Consiglio di Istituto disciplina i vari tipi di uscite dalla Scuola da parte delle scolaresche o di gruppi di alunni e che possono essere articolate in:

- a) **Uscite didattiche**: le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico (ricognizione a piedi o con lo scuolabus), ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc.) che si trovano nel proprio quartiere e nel proprio paese.
- b) **Visite guidate**: le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero. Le Visite Guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico – artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, Città d'Arte.
- c) **Viaggi di integrazione culturale**: i viaggi di durata superiore ad un giorno, finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, artistici e culturali.
- d) **Uscite connesse ad attività sportive**: rientrano in tale categoria tutte le partecipazioni a manifestazioni sportive.

Per le uscite didattiche non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell'anno scolastico in quanto assimilabile all'ordinaria attività scolastica.

Art. 2 – Limiti di applicazione per ogni tipologia di viaggio

Tenuto conto dell'indicazione della CM 14-10-1992, n.291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- Infanzia**: territorio comunale e provinciale per iniziative didatticamente qualificanti (1 giorno)
- Primaria**:
 - classi prime: territorio provinciale e province confinanti
 - primo e secondo biennio: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime
- Secondaria di primo grado**: territorio regionale, nazionale ed estero.

Sono possibili deroghe, in presenza di iniziative particolarmente qualificanti, da motivarsi in sede di programmazione.

Art. 3 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio

Le proposte, per tutte le tipologie previste escluso le uscite didattiche ed uscite connesse ad attività sportive, devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro la fine del mese di Ottobre.

Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

Art. 4 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione.

All'inizio dell'anno scolastico, entro la fine del mese di ottobre, i Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione devono provvedere, compilando un modello standard valido per tutto l'Istituto:

- a) all'individuazione degli itinerari e del programma sintetico di viaggio compatibile con il percorso formativo;
- b) all'individuazione degli obiettivi culturali e didattici del viaggio;
- c) all'individuazione degli accompagnatori (di cui un docente referente) e di almeno un docente di riserva per ogni classe;
- d) alla scelta della data e della durata di effettuazione del viaggio d'istruzione;
- e) alla individuazione delle classi e numero degli alunni partecipanti;

La proposta dei viaggi redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse, o Intersezione e consegnata perentoriamente alla commissione viaggi dal docente responsabile di plesso, sarà inoltrata al Collegio Docenti, il quale delibera il piano annuale dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa. Il Consiglio di Istituto dovrà verificare la fattibilità del piano dei viaggi sotto l'aspetto organizzativo ed economico, entro la prima metà del mese di novembre.

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte dei trasporti per l'attuazione dei viaggi d'Istruzione.

Art. 5 – Durata dei viaggi e periodo di effettuazione.

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di integrazione, per ciascuna classe.

E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono essere svolte prima della tarda primavera.

Nei viaggi d'integrazione culturale il giorno di rientro dovrà coincidere con il sabato, al fine di permettere un adeguato periodo di riposo ad alunni e accompagnatori.

Art. 6 – Destinatari.

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica, Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Art. 7 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi d'istruzione.

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Per coloro che non partecipano la scuola effettuerà didattica alternativa.

Art. 8 – Finanziamento a carico della scuola.

Per i viaggi d'istruzione di un giorno è previsto un contributo da parte dell'Istituto per gli studenti

bisognosi, sulla base delle disponibilità economiche della scuola. Tali casi dovranno essere segnalati preventivamente al Dirigente Scolastico, che valuterà singolarmente situazione per situazione. Il dirigente avrà facoltà di richiedere attestazione ISEE a sostegno della richiesta.

Per le richieste di contributo riferite ai viaggi di più giorni, è obbligatoria la presentazione dell'attestazione ISEE; sarà il consiglio di istituto a fissare il tetto minimo, in rapporto al costo della vita dell'anno di riferimento.

Art. 9 – Compiti della Commissione Viaggi e del Docente Referente.

La Commissione Viaggi sarà costituita all'inizio di ogni anno scolastico, nel primo collegio docenti e dovrà essere formata da: il dirigente scolastico; l'assistente amministrativo incaricato della gestione viaggi; un docente dell'infanzia, uno della primaria, uno della secondaria di primo grado.

La Commissione Viaggi:

- a) verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di Classe nel mese di ottobre siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta;
- b) ha il compito di seguire l'iter delle proposte di viaggi nelle sue diverse fasi;
- c) collabora con i Docenti Referenti per la distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il Viaggio;
- d) esamina e mette a disposizione dei docenti il materiale informativo ed illustrativo pervenuto a scuola;
- e) predispone il piano gite da sottoporre al visto del consiglio di Istituto.

Il Docente Referente:

- a) compila il modulo per la proposta del viaggio;
- b) è tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio;
- c) si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione;
- d) è la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria;
- e) riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativi dei partecipanti, distinti per classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all'hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate);
- f) è tenuto, insieme ai docenti accompagnatori, a redigere e a controfirmare la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio.

Art. 10– Contributi degli alunni.

Gli alunni dovranno versare la quota prevista, appurato che il viaggio sia fattibile, entro e non oltre il decimo giorno dall'adesione.

Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, sarà rimborsata parte della somma versata, compatibilmente con le indicazioni dell'agenzia di viaggi che offre il servizio; i genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione dei moduli di adesione.

Al fine di non gravare sul bilancio delle famiglie, in considerazione delle molteplici spese per assicurare la partecipazione alle attività scolastiche, viene stabilito un tetto annuale massimo di spesa per i viaggi d'integrazione culturale di euro 250, eventualmente aggiornabile in considerazione dell'aumento dei costi in divenire.

Art.11 – Accompagnatori

Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni, con la possibilità di uno sfioramento del 10 per cento, da valutarsi in base all'età ed alla maturità degli alunni. Quando è una sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente due, almeno un docente accompagnatore dovrà far parte del consiglio di classe interessato.

In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni. Qualora l'alunno certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1.

Ai viaggi d'istruzione e visite guidate può essere consentita la partecipazione dell'Assistente ad Personam per gli alunni diversamente abili.

La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici sempre nell'ambito del loro orario di servizio e senza che ciò comporti disfunzione al servizio nel plesso di appartenenza.

La partecipazione alle Uscite Didattiche, Visite o Viaggi d'Istruzione, Viaggi connessi ad attività sportive rimane limitata agli alunni e al relativo personale. Non è consentita la partecipazione ai genitori (La partecipazione dei genitori, previa richiesta scritta degli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico, può essere prevista esclusivamente in casi particolari valutati dal Dirigente stesso).

I docenti accompagnatori e il referente del viaggio dovranno avere copia dell'elenco dei partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola e dell'agenzia di viaggio.

I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Si ricorda che al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

La polizza assicurativa della scuola assicura agli accompagnatori la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata della visita guidata e/o del viaggio.

Art. 12 – Azione educativa e regole di comportamento

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle famiglie. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico.

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa. In particolare per i viaggi d'istruzione sarà opportuno verificare i servizi offerti e la valutazione degli accompagnatori. A tale fine saranno acquisite le relazioni consuntive del Referente del viaggio.

Il presente regolamento può essere modificato o integrato nel periodo compreso fra settembre e ottobre di ogni anno scolastico.